

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1801 del 05/04/2017
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PRATICA BO00A0270_15RN02. COMUNE DI IMOLA (BO). DITTA C.L.A.I. Soc. Coop Agricola. USO INDUSTRIALE. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE ORDINARIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1874 del 05/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno cinque APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI  
**BOLOGNA**

---

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PRATICA BO00A0270/15RN02  
COMUNE DI IMOLA (BO)  
DITTA: C.L.A.I. Soc. Coop Agricola  
USO: INDUSTRIALE  
RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE ORDINARIA

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico della opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento

Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della LR 13/2015;

**PRESO ATTO:**

- che con Provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno n. 9524 del 18/07/2012, è stato concesso alla ditta C.L.A.I. Soc. Coop Agricola a r.l. con sede legale in via Gambellara 62/A – 40026 Imola (BO), P.IVA. 00502551203/C.F. 00317470375, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, riconosciuta con la determinazione di ricognizione di concessione preferenziale del Comune di Imola n.11633 del 18/08/2005, per uso industriale, nei terreni di proprietà e la variante non sostanziale consistente nella sostituzione di un pozzo esistente (denominato pozzo n.2) mediante la perforazione di un nuovo pozzo, che verrà realizzato in sostituzione del pozzo preesistente della profondità di metri 118 dal piano di campagna, nella quantità massima di 5 l/sec., fino alla data del 31/12/2015 ai sensi dell’ art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001, proc. BO00A0270/05RN01;

- che in data 26/07/2012, protocollo n. PG.2012.0185637 del 27/07/2012, la ditta C.L.A.I. Soc.Coop. Agricola a r.l. comunica che il giorno 30 luglio 2012 inizieranno i lavori di perforazione del nuovo pozzo che sostituirà quello esistente indicato come pozzo n.2;

- che in data 22/07/2013, assunta al protocollo n. PGDG.2017.2863 in data 20/03/2017, la ditta F.LLI VALENTI s.n.c. con sede a Lugo (RA) dichiara di aver provveduto al tombamento di n. 1 pozzo artesiano in prossimità del pozzo realizzato e autorizzato con la determinazione n. 9524 del 18/07/2012. I lavori di tale tombamento sono stati eseguiti secondo le disposizioni a suo tempo impartite e cioè con immissione nel vano pozzo di calcestruzzo, boiaccia di cemento e bentonite, con getto a pressione mediante tubo flessibile, partendo dal fondo, previa rimozione dei manufatti esistenti;

- che in data 22/12/2015, protocollo n. PG.2015.893733 del 30/12/2015, la ditta C.L.A.I. Soc. Coop Agricola a r.l. ha presentato istanza di rinnovo con variante sostanziale della concessione suddetta e ha versato in data 15/12/2015 l’ importo pari ad € 275,00 dovuto per le spese relative all’ espletamento dell’ istruttoria di rinnovo e per la richiesta di variante sostanziale;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nella Det. n.9524 del 18/07/2012 e che in fase di rinnovo è stata richiesta una variante sostanziale che va a modificare quanto precedentemente concesso:

a) il prelievo avviene mediante n.2 pozzi di cui il primo esistente e funzionante ed il secondo realizzato in sostituzione e successivamente al tombamento. Entrambi hanno una profondità di 118 metri dal piano di campagna, equipaggiati con elettropompe sommerse di potenza pari a 9,4 kW e portata di esercizio di 17 l/s;

b) la quantità d’acqua assentita con la determinazione n. 9524 del 18/07/2012 è pari a 50.000 mc/anno e che in fase di rinnovo è stata richiesta una variante sostanziale pari a 150.000 mc/anno;

c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**DATO ATTO:**

- che l’istruttoria d’ufficio, effettuata sull’istanza di rinnovo della concessione con richiesta di variante sostanziale in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di

captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;

- che si è provveduto alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. n. 45 del 24/02/2016 della domanda di rinnovo in quanto trattasi di variante sostanziale;

- che sono stati richiesti i pareri dell' Autorità di Bacino Reno e della Città Metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione Ambientale in data 09/02/2016 con protocollo PG.2016.0079252 e PG.2016.0079238, in quanto trattasi di domanda di rinnovo con variante sostanziale;

- che l' Autorità di Bacino del Reno ha espresso il prelievo compatibile con l' attuale stato del bilancio idrogeologico, sulla base dei "Criteri per il rilascio dei pareri per il prelievo di acque pubbliche sotterranee ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art.96 e del Regolamento regionale n.41 del 2001" approvati dal Comitato tecnico di questa Autorità di Bacino nella seduta del 25 marzo 2014. Tuttavia, considerato l' ingente volume oggetto della domanda di concessione, allo scopo di verificare gli impatti ed acquisire dati diretti sullo stato del bilancio idrogeologico dell' acquifero oggetto di prelievo:

a) dovranno essere forniti i dati relativi ai prelievi e alle misure del livello piezometrico, come già previsto dall' art. 3 del Disciplinare allegato alla determina di concessione n. 9524 del 18/07/2012;

b) dovrà essere effettuata la misurazione in continuo dei livelli piezometrici o, in alternativa, dovrà continuare la misura del livello statico della falda almeno due volte all' anno (indicativamente in primavera e in autunno).

Si chiede infine che venga evidenziata la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del PTA, in considerazione dell' esigenza di ridurre gli emungimenti da falda.

- che è stato richiesto il parere di competenza alla Città Metropolitana di Bologna in data 09/02/2016 e che decorsi 30gg dalla ricezione della predetta richiesta non è pervenuto alcun parere, pertanto si ritiene di poter applicare la disciplina del silenzio-assenso;

#### **ACCERTATO:**

- che la ditta C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola ha provveduto al versamento della somma totale di € 275,00 a titolo di spese di istruttoria;

- che il richiedente ha versato in data 28/03/2017 l'importo pari a euro 2.071,67 relativo al canone 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

- che la ditta C.L.A.I. Soc.Coop Agricola ha versato in data 28/03/2017 la somma di € 293,07 a titolo di adeguamento del deposito cauzionale.

#### **CONSIDERATO:**

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è riconducibile per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso "industriale";

- che il prelievo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative impostanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione del prelievo;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014,

per la durata di dieci anni fino alla data del 31/12/2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

#### DETERMINA

1. di assentire alla ditta C.L.A.I. Soc. Coop Agricola con sede legale in via Gambellara 62/A – 40026 Imola (BO), P.IVA n. 00502551203/C.F. 00317470375, il rinnovo con variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Imola (BO), destinata ad uso industriale mediante n. 2 pozzi della profondità di 118 metri cadauno dal piano di campagna e ubicati su terreno distinto nel NCT al Fg. 65 part.157 sub.20 (pozzo n.1) e al Fg.65 part.191 (pozzo n.2) per una portata massima di 17 l/s e un volume annuo pari a 150.000 mc.
2. di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 dell'installazione di idoneo e tarato **dispositivo di misurazione** della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate al ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.); tale prescrizione integra le disposizioni contenute nel Disciplinare della Concessione in rinnovo.
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31/12/2026** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.RER. n.787/2014 .
4. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 9524 del 18/07/2012 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo con variante sostanziale.
5. di dare atto che:
  - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari a € 2071,67 è stato versato;
  - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
  - è stata corrisposta la somma di € 293,07 a titolo di adeguamento del deposito cauzionale già versato, che risulta così pari a € 2071,67.
6. di dare atto che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200.
7. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615.
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
9. di dare atto inoltre:
  - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del

- prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
  - di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto;
  - di provvedere all' esecuzione di questo atto notificandolo al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Responsabile Area Coordinamento e Rilascio Concessioni  
*Dott. Giuseppe Bagni*

*(Originale firmato digitalmente)*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo con variante sostanziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n.2 pozzi per uso industriale richiesta dalla ditta C.L.A.I. Soc. Coop. Agricola con sede legale in via Gambellara 62/A - 40026 Imola (BO), P.IVA n. 00502551203/C.F. 00317470375 (Prat.n. BO00A0270/15RN02).

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite n.2 pozzi di cui uno già esistente al momento del rilascio della determinazione n. 9524 del 1807/2012 e l'altro perforato, come da comunicazione protocollo PG.2012.0185637, il 30 luglio 2012 in sostituzione di un pozzo (denominato n.2) già concesso che, per cause tecniche, non risulta più né utilizzabile né ripristinabile. I pozzi presentano le seguenti caratteristiche:

	Pozzo n. 1	Pozzo n.2
Diametro interno	220 mm	220 mm
Tubo di mandata	95 mm	95 mm
Materiale colonna tubolare	acciaio	acciaio
Profondità del pozzo dal p.di c.	118 m	118 m
Livello statico della falda	- 8,44 m	- 8,45 m
Lunghezza filtro	5 m	5 m
Profondità della pompa	55 m	55 m
Potenza pompa	9,4 kW	9,4 kW
Portata massima della pompa	17 l/s	17 l/s
Portata media della pompa	4,76 l/s	4,76 l/s
Coordinate geografiche ED50 UTM32	X=719497 Y=4922438	X=719555 Y=4922512
Ubicazione catastale	Foglio 65 mappale 157 sub.20(ex sub.11)	Foglio 65 mappale 191

La risorsa derivata è utilizzata per uso industriale. È stato richiesto un aumento di prelievo in previsione dell'installazione di una nuova centrale di generazione del freddo, in affiancamento a quella già esistente, per la realizzazione di nuove celle frigorifere ed ampliamento locali di produzione dei salumi.

La nuova centrale necessiterà di un prelievo idrico annuo stimato tra 70.000 mc e 100.000 mc l'anno a pieno regime a cui si vanno ad aggiungere i 50.000 mc già autorizzati.

E' prevista l'installazione di un sistema di recupero delle acque per limitare il più possibile il prelievo da falda; tale sistema permetterà di recuperare l'acqua che si genera dallo sbrinamento delle celle stimato in circa 25-30 mc/giorno e di riutilizzare tale acqua nel processo industriale.

## **ART. 2**

### **QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo di risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 17 l/s (portata media pari a 4,76 l/s) e di volume pari a mc/anno 150.000, stabiliti nel provvedimento di concessione.

Il concessionario è obbligato a sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

## **ART. 3**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.



In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Di fare obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del Dlgs n.152/2006 **dell'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione** della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di Bologna;

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

#### **ART. 4**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

**ART. 6**  
**RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2026.**

In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

**ART. 7**  
**OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di delegato/legale rappresentante della società \_\_\_\_\_, presa visione in data \_\_\_\_\_ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**